

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sì allo spoglio parziale

Nella nozione di spoglio rientrano tutte quelle attività che vadano ad incidere direttamente sulla cosa che forma oggetto del possesso sottraendola anche soltanto in parte alla disponibilità del possessore.

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 4.6.2018

...omissis...

Con citazione in rinnovazione ritualmente notificata, Exxxxxanno convenuto in giudizio xxxx chiedendo accertarsi la avvenuta turbativa del diritto di servitù di essi attori, riveniente da atti pubblici di compravendita intercorsi tra xxxx attori, avente ad oggetto il passaggio pedonale e veicolare, nonché di attraversamento ed installazione di condutture di ogni genere, superficiali e sotterranee, su una stradina, descritta nella citazione, che costeggia i fondi degli attori, deducendo la illegittima ed arbitraria occupazione della zona con materiale vario, nonché con due pilastri in ferro con catena.

Ha pertanto chiesto la riduzione in pristino dei luoghi, con la eliminazione del materiale presente e dei paletti, oltre alla refusione delle spese di lite

Si è costituita alla prima udienza M.L., resistendo alla avversa domanda, evidenziando che la materia del contendere è cessata e che pertanto chiedendo il rigetto della domanda avversa nonché la condanna della parte attrice per lite temeraria.

Concessi i termini per le memorie istruttorie, soltanto gli attori hanno provveduto al deposito, quindi il Giudice, reputando che non occorresse attività istruttoria, ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Nelle memorie conclusionali, ciascuna parte ha ribadito le sue conclusioni.

Ebbene, la domanda principale è fondata e come tale va accolta, non sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere, mentre le reciproche domande di condanna per lite temeraria sono infondate e vanno disattese.

Al riguardo, si osserva che è principio consolidato in giurisprudenza, ricavabile d'altronde dalla chiara lettera dell'art. 949 c.c., che in ipotesi come quella odierna non sussistono i presupposti per l'esperimento dell'azione negatoria, contemplata dal detto articolo, in quanto non viene in rilievo la contestazione del diritto reale, che soltanto consente, in associazione alla turbativa, di proporre l'azione negatoria (cfr. art. 949, II comma, c.c.; ex plurimis: Cass. 27564/2014; Cass. 13710/2011; Cass. 7277/2001).

Si versa, invece, nel campo dell'azione possessoria, perché in sostanza gli attori si sono lamentati della turbativa del possesso della stradina, corrispondente all'esercizio del diritto di servitù.

Pertanto, l'azione proposta va correttamente qualificata quale azione di spoglio, ex art.1168 c.c. (Cass. 1494/2013).

...omissis... p.lla (...), poi suddivisa, con gli atti di vendita agli attori, in più particelle di minore consistenza), costeggia il lato est e infine raggiunge il confine meridionale delle stesse p.lle, così consentendo in sostanza di raggiungere la via pubblica da parte degli attori.

Orbene, l'occupazione della carreggiata della stradella, con materiale inerte (pietrisco), rifiuti e legna, lamentata dagli attori, è ampiamente comprovata dalle riproduzioni fotografiche - la cui datazione è ricavabile dai quotidiani dell'epoca, pure ripresi nelle immagini scattate-allegate nella seconda memoria istruttoria e non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta, che non ha depositato alcuna memoria nell'ambito della appendice istruttoria, né ha preso posizione in ordine alle emergenze documentali avverse.

Da tali fotografie, in particolare, si ricava che a dicembre del 2008 sulla stradina in questione -la corrispondenza delle fotografie ai luoghi, come si è detto, non è oggetto di contestazione-erano presenti una quantità di grosse pietre, poste alla rinfusa ai margini della strada, legna in parte accatastata e in parte mescolata al pietrame, nonché dei paletti in metallo collegati da una catenella con apposto il divieto di accesso.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la situazione un anno dopo, a dicembre del 2009, periodo in cui le fotografie in atti immortalano la permanenza delle pietre, che occupano parte del passaggio, mentre non è più visibile il legname e i paletti in ferro.

A fronte di tanto, come pure premesso, la parte convenuta non ha affatto posto in discussione la sussistenza del diritto e delle modalità del suo esercizio da parte degli attori, ma si è soltanto limitata ad invocare da parte del Tribunale una presa d'atto della cessazione della materia del contendere, per via della pulizia del fondo (occupato per effetto di eventi atmosferici) da parte sua che sarebbe avvenuta già nel lontano 2005, dunque ben prima dell'avvio della causa odierna, perciò ingiustificata e temeraria.

A supporto della sua tesi, la convenuta ha allegato due preventivi della ditta C. s.r.l., datati giugno del 2005, in cui l'impresa prospettava a tale sig. P. (che si suppone essere il coniuge della convenuta, in assenza per vero di specifiche puntualizzazioni) la tipologia dei lavori ed il costo degli stessi su una strada per una superficie di 120 mq, inoltre ha prodotto nel fascicolo delle fotografie, prive di datazione, in cui la strada in questione è completamente libera, a parte i paletti con la catenella indicanti un divieto.

La posizione della convenuta, che, sulla scorta della produzione di tali documenti, ha sostenuto di aver rimesso in pristino i luoghi ben prima dell'avvio della causa odierna, non può, tuttavia, essere condivisa.

Premessa la irrilevanza di non meglio precisati "eventi atmosferici alla base della occupazione del passaggio, il che implica la diretta riconduzione della apposizione del materiale visibile nelle fotografie all'opera della convenuta, volendo ammettere che i lavori oggetto del preventivo pagato siano stati poi effettivamente realizzati da parte della Mssss (il pagamento del preventivo sarebbe avvenuto come da accordi all'esito dei lavori), cosicché, in particolare, la pulizia della intera zona di 120 mq sia coincisa con la pulizia della stradella dal materiale indicato dagli attori, non può non rilevarsi che tre anni dopo, ovvero al momento dell'instaurazione del procedimento odierno (2008) ed almeno sino al dicembre del 2009, la strada risultava nuovamente in parte occupata da materiale vario, consistente sia in legname che in grosso pietrame, che certamente rendeva meno agevole il transito e in generale l'utilizzo della stessa per le finalità sue proprie, oltre a comprometterne il profilo estetico.

Le foto inserite nel fascicolo della convenuta - peraltro senza essere neppure elencate nell'indice degli atti prodotti dalla stessa parte- sono prive come già precisato di qualsivoglia data e, quindi, di significanza, anche perché non sono state supportate da alcun ulteriore elemento istruttorio, invero neppure richiesto.

D'altro canto, in seguito alla insistenza da parte degli attori nell'affermare che lo stato dei luoghi è ancora quello rappresentato nelle loro fotografie (come detto, munite di data certa), la parte convenuta non ha chiesto di provare alcunché in senso contrario, atteso che non ha neppure depositato le memorie istruttorie, ma si è limitata ad insistere nella sola richiesta della ispezione dei luoghi, ispezione reputata superflua dal precedente giudicante, proprio in ragione della documentazione già in atti.

Deve dunque reputarsi immutata la situazione di occupazione della stradina secondo quanto indicato dagli attori e dimostrato con le fotografie.

È evidente che, sulla scorta di tale evidenze, sono provate le ragioni attoree.

Dimostrata la invasione di una porzione della strada destinata all'esercizio della servitù, con materiale vario e con la apposizione dei paletti, riconducibile alla attività della parte convenuta, è chiaro che si è verificata una turbativa dell'effettivo esercizio del diritto reale (possesso) di cui è titolare la parte attrice, che pertanto ha diritto ad agire per ottenere che tale turbativa cessi, con il ripristino della intera possibilità di utilizzo della strada.

Tale condotta integra gli estremi dello spoglio parziale in quanto si traduce in una privazione per il condominio ricorrente della disponibilità di una parte di tale area in precedenza utilizzata nella sua interezza. Nella nozione di spoglio rientrano, infatti, tutte quelle attività che vadano ad incidere direttamente sulla cosa che forma oggetto

del possesso sottraendola anche soltanto in parte alla disponibilità del possessore (cfr. Cass. 4835/86).

Sussistono tutte le condizioni per la tutela dello spoglio, atteso che entro l'anno da quando esso si è verificato (dicembre del 2008) in viso domine, gli attori hanno chiesto la reintegrazione nel possesso, esercitato pacificamente da quando vi è stato l'acquisto dei fondi dalla convenuta.

A tanto consegue la condanna della controparte alla riduzione in pristino, a cura e spese della convenuta, dei luoghi, con la rimozione del materiale che ostacola il transito veicolare e pedonale, nonché l'utilizzo della servitù nella sua interezza.

L'accoglimento della domanda attorea travolge la domanda di condanna per lite temeraria, che presuppone la infondatezza della pretesa che si fa valere.

Quanto invece alla domanda proposta dalla stessa parte attrice, in replica alla parte convenuta, sempre ex art. 96 c.p.c., va osservato che, in disparte l'elemento soggettivo ovvero la malafede o la colpa grave, la parte attrice non ha neppure allegato i danni che avrebbe subito a seguito della resistenza della controparte.

Pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. degli attori va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta sulla domanda principale e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della lite ed agli altri parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-accoglie la domanda di reintegra di Exxx confronti di M.L. e, per l'effetto, condanna xxx alla reintegrazione nel possesso della servitù della strada come specificata nella citazione, tramite rimozione di pietre, legname e paletti con catena, visibili nelle fotografie del 2.12.2008;

-rigetta le restanti domande delle parti;

-xxx. alla refusione, in favore xxxx delle spese di lite, che liquida in Euro 1.600,00, oltre iva, cap e rimborso al 15% come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ceneviva, che ne ha fatto istanza.

Così deciso in Taranto, il 30 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2018.